

**L'Adunanza plenaria conferma l'ammissibilità della notificazione a mezzo PEC anche prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche relative al processo telematico.**

[Cons. St., A.P., sentenza 19 settembre 2017, n. 6 – Pres. Pajno, Est. Forlenza](#)

**Giustizia amministrativa – Ricorso introduttivo – Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Ammissibilità prima dell'entrata in vigore della disciplina del processo telematico**

*La notificazione del ricorso instaurativo del processo amministrativo può avvenire per posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni che la regolano, anche prima dell'adozione del d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 ed indipendentemente dall'autorizzazione presidenziale, di cui all'art. 52, comma 2, del codice del processo amministrativo (1).*

---

(1) I.- Con la decisione in commento l'Adunanza plenaria conferma l'ammissibilità della notificazione, a mezzo PEC, del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo anche in assenza dell'autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. e prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche e regolamentari relative al processo amministrativo telematico (PAT) di cui al d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 - *Regole tecnico - operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico* -.

La questione era stata rimessa dal [Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza, 23 marzo 2017, n. 1322](#) (oggetto della [News US 28 marzo 2017](#) cui si rinvia per ogni approfondimento).

Secondo il Supremo consesso, la natura di mezzo ordinario di notificazione riconosciuta alla notifica a mezzo PEC e la sua immediata operatività nell'ambito del processo amministrativo, non sono negate né ostacolate dall'art. 16-*quater*, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, l. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013). Tale norma, lungi dal poter essere interpretata nel senso di non consentire l'applicabilità immediata al processo amministrativo della notificazione a mezzo PEC, esclude proprio che disposizioni specificamente previste per il processo civile e penale (e segnatamente quella sul differimento dell'entrata in vigore) possano intendersi estese anche al processo amministrativo, per di più producendo un effetto di "paralisi" della notifica a mezzo PEC nell'ambito di quest'ultimo. Tale conclusione si fonda:

a) sulla interpretazione letterale del comma 3-*bis* dell'art. 16-*quater* (peraltro solo successivamente introdotto dal legislatore), che esclude la sola immediata applicazione dei precedenti commi 2 e 3 (evidentemente rivolti ai processi civile e penale);

b) sul rilievo che il testo vigente dell'art. 1, l. n. 94 del 1993, non risulta modificato dal più volte menzionato art. 16-*quater*.

La decisione ha altresì precisato che non sarebbe ragionevole ritenere che la mancata adozione di un decreto recante regole tecniche per i processi civile e penale, da emanarsi da parte del Ministro della giustizia (autorità priva di competenza in merito al processo amministrativo sia ordinario e telematico), possa condizionare l'attuazione di quest'ultimo e, segnatamente, bloccare, nel suo ambito, le disposizioni relative alla notificazione degli atti a mezzo PEC da parte degli avvocati.

In definitiva, secondo la decisione in esame, la natura di mezzo generale di notificazione (e di immediata applicazione) riconosciuta alla notifica a mezzo PEC consente di affermare che la stessa non risulta impedita fino all'emanazione del decreto n. 40 del 2016. Né in senso contrario può invocarsi l'art. 52, comma 2, del codice, non potendo da tale norma evincersi un impedimento alla immediata applicazione della notifica a mezzo PEC.

II.- Per completezza si segnala quanto segue:

c) in tema di regolarizzazione degli atti difformi dal modello digitale, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 (in *Foro it.*, 2017, III, 245 con nota di CAVALIERI e TRAVI cui si rinvia per ogni approfondimento), secondo cui <<Successivamente al 1° gennaio 2017, nel processo amministrativo, se il ricorso e il deposito non sono assistiti, il primo dalla forma e dalla sottoscrizione digitale e il secondo dalla modalità telematica prescritte dalle regole sul processo amministrativo telematico, si configura una irregolarità; di conseguenza il collegio, una volta accertata, ai sensi dell'art. 44 cod. proc. amm. deve, sempre e comunque, fissare al ricorrente un termine per la regolarizzazione>>; successivamente in termini, Cons. Stato, sez. III, 11 settembre 2017, n. 4286, secondo cui <<Anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale, senza l'attestazione di conformità ad un originale digitale è viziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l'art. 44, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell'atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine>>;

d) sulla regolarizzazione del processo telematico civile, cfr. altresì Cass. civ., sez. VI, 9 giugno 2017, n. 14523, in *Diritto & Giustizia* 2017, 12 giugno, secondo cui <<Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16 -bis del d.l. n. 179 del 2012 da parte dell'art. 19, comma primo, lett. a), n. 01), del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132, del 2015 il deposito dell'atto introduttivo del giudizio in via telematica, anziché con modalità cartacee, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, avuto riguardo all'inserimento nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, per effetto

*dei quali deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo dell'atto, consistente nella presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e nella messa a disposizione delle altre parti>>;*

e) in tema di mancato deposito delle copie cartacee nel regime transitorio del PAT, Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 3 marzo 2017, n. 880 (in *Foro it.*, 2017, III, 177, con nota di CAVALIERE cui si rinvia per ogni approfondimento), secondo cui <<*Nel processo amministrativo, per i giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2017 e fino al 1° gennaio 2018, è obbligatorio il deposito di una copia cartacea del ricorso o degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico: in assenza del deposito della copia cartacea da parte del ricorrente, non può essere trattata l'istanza cautelare da esso proposta*>>.